



Comune di Breganze

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. **74** del **20/11/2018**

OGGETTO: PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "EX CONSORZIO AGRARIO". APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 L.R. N. 11/2004.

L'anno **2018**, il giorno **20** del mese di **NOVEMBRE** presso il Municipio comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
CAMPANA Piera	Sindaco	Presente
CRIVELLARO Francesco	Vice Sindaco	Presente
SILVESTRI Sebastiano	Assessore	Presente
PONCATO Francesca	Assessore	Presente
FARESIN Francesco	Assessore	Presente

Presenti: 5 Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Tedeschi dott.ssa Caterina**.

L'Avv. Piera CAMPANA in qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "Ex Consorzio Agrario". APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 L.R. N. 11/2004.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Breganze è dotato di Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) denominato "Terre di Pedemontana Vicentina", predisposto con i Comuni di Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Salcedo, Sarcedo e Zugliano e concertato con Regione Veneto, Provincia di Vicenza e Comunità Montana Dall'Astico al Brenta, approvato nella conferenza di servizi in data 12.09.2008, ratificato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 2777 in data 30.09.2008 (6° comma art. 15 L.R. 11/04) che è stata pubblicata nel BUR n. 87 del 21.10.2008;
- Il comune di Breganze si è dotato del primo Piano degli Interventi (P.I.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 3.06.2009 (delibera pubblicata nel BUR Veneto n. 50 del 19/06/2009);
- Il Comune di Breganze ha apportato successivamente cinque varianti al Piano degli Interventi e precisamente:
 - a) Variante n. 1 al 1° Piano degli Interventi, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 2.08.2011;
 - b) Variante n. 2 al 1° Piano degli Interventi, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 in data 24.09.2012;
 - c) Variante n. 3 al 1° Piano degli Interventi, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 11.06.2013;
 - d) variante n. 4 al 1° Piano degli Interventi, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 3.10.2013;
 - e) variante n. 5 al 1° Piano degli Interventi, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 25.02.2016;
- L'Amministrazione Comunale ha provveduto alla formazione del 2° Piano degli Interventi, in attuazione degli obiettivi di sviluppo previsti dal P.A.T.I. e del documento programmatico (deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29.10.2015) e sulla scorta delle proposte pervenute a seguito dell'avviso pubblico in data 15.06.2016 prot. n. 7749; con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 7.03.2017, il Comune di Breganze si è dotato del 2° Piano degli Interventi (P.I.);
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 28.02.2018 è stata approvata la variante n. 1 al 2° Piano degli Interventi.

VISTA l'istanza presentata dalla Società "COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOCIETA' COOPERATIVA", con sede a Marostica in Via Montello, 22, in data 1.06.2017 al n. 7015 di prot., di approvazione del Piano di Recupero di iniziativa privata denominato "Ex Consorzio Agrario" e riguardante l'area posta nell'intersezione tra Via F.lli Scotton, Via Don A. Battistella e Via Gen. Maglietta;

RICHIAMATA la nota del 13.06.2017 prot. n. 7444, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990;

RICHIAMATA la nota del 28.06.2017 prot. n. 8232, con la quale è stata richiesta la presentazione di documentazione integrativa e/o prevista dall'art. 19, comma 2 della L.R. n. 11/2004 e dagli artt. 55, 56 e

57 del Regolamento Edilizio;

VISTE le integrazioni in data 7.11.2017 al n. 13882 di prot., in data 27.11.2017 al n. 14785 di prot. ed in data 26.03.2018 al n. 4162 di prot., che hanno portato alla sostituzione parziale/integrale di tutti gli elaborati presentati inizialmente;

PRECISATO che la Società “COOPERATIVA DEI CONSUMATORI SOCIETA’ COOPERATIVA” è proprietaria del 100% degli immobili compresi nell’ambito del piano, in quanto è titolare esclusiva della proprietà degli immobili situati nel Comune censuario e amministrativo di Breganze (Provincia di Vicenza), insistenti sui mappali 287 – 377 – 457 – 369 – 294 – 295 – 296 - 302 del foglio n. 7 del Catasto Terreni;

CONSIDERATO che l’area in esame ricade nel vigente Piano degli Interventi in “*Zona Commerciale soggetta a Strumento Urbanistico Attuativo n. 2- ambito soggetto ad accordo n. 3*”, con l’imposizione di un vincolo procedimentale in forza del quale l’edificazione è subordinata all’approvazione di un Piano Attuativo, qui denominato «Piano di Recupero di iniziativa privata Ex Consorzio Agrario»;

VISTO il progetto del Piano di Recupero a firma dell’Arch. Tognetti Stefano, con studio professionale a Breganze in Via 5 Martiri, 11 e dell’ing. Zilio Alessandro, con studio professionale a Marostica in Via Mazzini, 58;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Verona, in data 13.03.2018 prot. n. 6025, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della Legge 17.08.1942, n. 1150;

VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 10.04.2018 con verbale n. 2;

CONSIDERATO che:

- l’intervento ricade all’interno della fascia di rispetto cimiteriale (mt. 200) prevista dall’art. 338 del R.D. n. 1265/1934, come da ultimo modificato dalla L. 166/2002, in area che era stata in precedenza oggetto di riduzione ai sensi del decreto prefettizio in data 31.03.1958 che disponeva: “*La zona di rispetto del cimitero del capoluogo di Breganze, viene così stabilita: metri 50 dal muro di cinta del cimitero*”;
- il medesimo articolo 338, al comma 7, dispone: “*All’interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457*”;
- l’intervento previsto nel piano attuativo in esame è volto principalmente al recupero del complesso edilizio esistente, con la riorganizzazione sia dei volumi edilizi, sia della viabilità e la creazione di nuovi spazi pubblici;
- il volume del nuovo insediamento è comunque inferiore a quello degli esistenti ricadenti entro la fascia di rispetto (mc. 7.161,12) incrementato del 10 per cento (mc. 7.877,23);
- l’intervento risulta separato dal complesso cimiteriale per la presenza della strada provinciale, senza dimenticare che tra questa e il cimitero insiste il notevole complesso dello stabilimento enologico;
- l’intervento comporta un allontanamento degli edifici dal cimitero;

PRESO ATTO del parere del Responsabile dell’Area n. 4 – Infrastrutture – Ecologia, in data 11.04.2018 prot. n. 4819, in merito alle opere di urbanizzazione riguardanti lo smaltimento delle acque meteoriche, l’illuminazione, la viabilità di interesse comunale e l’isola ecologica;

PRESO ATTO del parere del Responsabile dell’Area Polizia Locale, in data 16.04.2018 prot. n. 4990,

per quanto attiene la normativa dettata dal Codice della Strada;

VISTA la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta in data 16.10.2017 dal Dott. Paolo Scopel e dal Dott. Massimo Manera, di cui all'art. 8, comma 4 della Legge 26.10.1995, n. 447 e D.P.C.M. 5.12.1997;

VISTA la relazione tecnica per la procedura di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale, a firma dell'arch. Stefano Tognetti, dell'ing. Alessandro Zilio e del Dott. Geol. Lilia Viero, in data 5.04.2017, aggiornata in data 22.01.2018, in cui si attesta che non è necessaria la valutazione di incidenza in quanto l'intervento è riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione d'incidenza prevista dall'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R.V. n. 1400/2017, in cui si attesta che l'attuazione del piano di recupero non ha incidenze significative negative sui siti facenti parte della Rete Natura 2000 ed in particolare sul SIC denominato "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe";

VISTA la verifica di compatibilità Geologica, Geomorfologica ed Idrogeologica, in data settembre 2017, redatta dal Dott. Geol. Luigi Stevan;

VISTA la relazione e valutazione di compatibilità idraulica, redatta dall'ing. Zilio Alessandro, in data 5.04.2017;

VISTO il nulla osta in data 18.12.2017 prot. n. 014509 rilasciato da Vi.Abilità S.r.l., per apertura accesso carraio, modifica intersezione e modifica impianto semaforico, all'interno del centro abitato, ai sensi degli artt. 20-21-22-39-40-41 del D.Lgs. n. 285/92;

PRESO ATTO del parere favorevole, con condizioni, in data 12.06.2017 prot. n. 229153, rilasciato dall'Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, in merito allo studio di compatibilità idraulica ai sensi della D.G.R. n. 2948 del 6.10.2009;

VISTA la documentazione per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, costituita dal Rapporto Ambientale Preliminare, a firma dell'arch. Tognetti Stefano, dell'ing. Zilio Alessandro e del Geol. Viero Lilia;

DATO ATTO che, in riferimento alla legge regionale 06.06.2017, n. 14 –*Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23.04.2004, n. 11*, entrata in vigore il 24.06.2017, l'art. 13, comma 4, lett. b) fa salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge relativi ai piani urbanistici attuativi, comunque denominati, come nel caso in esame, in quanto il piano è stato presentato il 1.06.2017 e, comunque, trattasi di area ubicata all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. e) e dell'art. 13 c.9 della suddetta L.R. n. 14/2017, come individuata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31.07.2017;

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 17.04.2018 è stato adottato il piano di recupero in argomento con le seguenti prescrizioni:

O che prima della sua approvazione, vengano ottemperati i seguenti perfezionamenti:

- *sia migliorata e sviluppata l'analisi del sistema del verde, privilegiando la tutela del verde storico esistente, definendo il tutto ad una scala di maggior dettaglio;*
- *l'accesso a nord del tratto di viabilità che si immette su Via F.lli Scotton (indicato come area scoperta privata di mq. 244,94 nella Tav. 6) venga dotato di idonei sistemi (dissuasori mobili a scomparsa o sbarra) che ne permettano l'utilizzo in uscita ai soli mezzi dedicati al carico- scarico merci da parte dei fornitori;*
- *in uscita da Via F.lli Scotton sia previsto l'obbligo di svolta a destra;*

- *l'istanza per il rilascio del permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione, dovrà essere corredata di progetto illuminotecnico di cui all'art. 7, comma 1 della L.R. n. 17/2009;*

CONSIDERATO che:

- in data 20.04.2018 con prot. n. 5300 l'ufficio urbanistica-Edilizia ha comunicato alla Ditta l'adozione del PUA e contestualmente, come riportato nella delibera di adozione, la necessità di avviare la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS e di adeguare gli elaborati alle prescrizioni per la definitiva approvazione del PUA; nella stessa nota l'ufficio comunicava che il procedimento per l'approvazione rimaneva interrotto nelle more della comunicazione da parte della regione del parere motivato di competenza;
- a seguito della richiesta dell'Area n. 3 Urbanistica-Edilizia del 20.04.2018 prot. n. 5300, la Ditta ha inoltrato alla Regione Veneto la richiesta per la Verifica di Assoggettabilità a VAS per il Piano di Recupero di iniziativa privata denominato "ex Consorzio Agrario", acquisita al protocollo regionale n. 198690 del 29.05.2018;
- ai sensi del 3° comma dell'art. 20 della L.R. n. 11/2004, il PUA è stato depositato in data 20.04.2018 presso la Segreteria del Comune per la durata di 10 giorni e del deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso all'albo pretorio on-line del Comune (avviso prot. n. 5256 del 19.04.2018), nonché mediante l'affissione di manifesti nelle apposite bacheche site nel capoluogo e nelle frazioni; nei successivi venti giorni (dal 30.04.2018 al 19.05.2018) i proprietari degli immobili hanno potuto presentare opposizioni mentre chiunque ha potuto presentare osservazioni;
- a seguito dell'avvenuto deposito e pubblicazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 17.04.2018 non sono pervenute osservazioni entro il termine del 19.05.2018, come comunicato nella nota inviata alla Regione Veneto in data 13.06.2018 prot. n. 7437;

PRESO ATTO del parere favorevole, con prescrizioni, dell'U.L.S.S. n. 7 Pedemontana, ai sensi dell'art. 230 del TULLSS, in data 19.07.2018 prot. n. 66712/VI.1.2.QISE/104-18;

VISTO che la Regione Veneto – Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, con parere motivato n. 136 del 4.10.2018, ha espresso il parere di non assoggettare alla procedura V.A.S. il Piano di recupero di iniziativa privata denominato "ex Consorzio Agrario" nel Comune di Breganze *"in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente a condizione che prima dell'attuazione del Piano di recupero, le modalità di smaltimento delle acque meteoriche dovranno essere concordate con l'Autorità ambientale competente (ATO Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione) e dovrà essere verificato che le aree oggetto delle trasformazioni previste dal P.D.R. non siano interferenti con le aree di emergenza individuate dal Piano di Emergenza Comunale. In sede di attuazione:*

- *Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare esaminato, nella documentazione integrativa, comprensiva di "Allegato A – Analisi di rischio sito specifica", "Allegato B – Parere motivato ARPAV" e "Allegato C – Determina Comune di Breganze", pervenuta in data 13.09.2018 e con le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VInCA n. 111/2018;*
- *Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;*
- *Devono essere recepite gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:*
- *Dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2.*

dell'Allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. Non siano in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
- B. Ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.”

CONSIDERTO che i termini di cui all'art. 20, comma 4 della L.R. n. 11/2004 decorrono dalla data del Parere motivato ovvero dal 4.10.2018 e si concludono in data 18.12.2018;

RICHIAMATA la comunicazione del 15.10.2018 prot. n. 12622 con la quale sono stati richiesti adeguamenti in seguito al parere motivato n. 136 del 4.10.2018 della Commissione Regionale (VAS), ricordando la necessità di adeguare contestualmente gli elaborati alle prescrizioni riportate nella deliberazione di adozione n. 24 del 17.04.2018;

VISTO che in data 12.11.2018 al prot. n. 13795 è stata consegnata la documentazione a seguito della richiesta del 15.10.2018 prot. n. 12622;

DATO ATTO che il Piano di Recupero di iniziativa privata denominato “ex Consorzio agrario” risulta conseguentemente costituito dagli elaborati allegati alla deliberazione di adozione n. 24 del 17.04.2018 ad eccezione dei seguenti elaborati adeguati e/o integrati:

Tav.	Descrizione	Data e n. prot.
Allegato B	Norme Tecniche di Attuazione	12.11.2018 prot. n. 13795
Tav. 02	STATO DI FATTO - Pianta	12.11.2018 prot. n. 13795
Tav. 06	STATO DI PROGETTO – planimetria standards	12.11.2018 prot. n. 13795
Tav. 07	STATO DI PROGETTO – planimetria finiture	12.11.2018 prot. n. 13795
Tav. 07 bis	STATO DI PROGETTO – planimetria finiture	12.11.2018 prot. n. 13795
Tav. 08	STATO DI PROGETTO – reti tecnologiche	12.11.2018 prot. n. 13795
Tav. 09	STATO DI PROGETTO – barriere architettoniche – impianto semaforico – segnaletica stradale	12.11.2018 prot. n. 13795
	PROGETTO ILLUMINOTECNICO	12.11.2018 prot. n. 13795

che riportano gli adeguamenti alle prescrizioni riportate al punto 1. della deliberazione di adozione n. 24 del 17.04.2018 e all'espressione del Parere Motivato VAS n. 136 del 4.10.2018;

ACCERTATO che le aree oggetto delle trasformazioni previste dal piano di recupero non interferiscono con le aree di emergenza individuate dal Piano Intercomunale di Protezione Civile

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 2.10.2012;

DATO ATTO che le prescrizioni espresse dall'U.L.S.S. n. 7 Pedemontana e dalla Commissione Regionale V.A.S. e dalle Autorità Ambientali consultate, sono state recepite nelle Norme Tecniche di Attuazione depositate al protocollo comunale in data 12.11.2018 al n. 13795;

RITENUTO che il PUA risulta conforme al 2° Piano degli Interventi vigente;

RITENUTO che gli elaborati del presente piano attuativo non contengono precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive che disciplinano specificatamente gli interventi edilizi, e pertanto non è possibile presentare la segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire, per le edificazioni in esso previste (art. 23, comma 1, lett. b), del D.P.R. 6.06.2001, n. 380 – Testo Unico sull'Edilizia);

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del Piano di Recupero in oggetto;

RICHIAMATI i seguenti atti normativi:

- o Leggi 17.08.1942, n. 1150, 6.08.1967, n. 765, 28.01.1977, n. 10, 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
- o Legge Regionale n. 61 del 27.06.1985 e successive modifiche ed integrazioni;
- o Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004 “Norme per il governo del Territorio”, ed in particolare l'art. 20, comma 4 (così come modificato dal comma 3 art. 16 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15), “Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano urbanistico attuativo”, secondo il quale il piano urbanistico attuativo (PUA) è approvato dalla giunta comunale;
- o Legge Regionale n. 14 del 06.06.2017 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23.04.2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;

RILEVATO, quindi, che la procedura per l'approvazione è quella prevista dai commi 4, 4 bis, 5 e 6, art. 20, della legge regionale n. 11 del 23.04.2004 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO che la competenza a termini della legge regionale 23.04.2004, n. 11 si radichi, per il provvedimento in parola, in capo alla Giunta Comunale;

DATO ATTO che la proposta è corredata dal prescritto parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Responsabile dell'Area n. 3 – Urbanistica – Edilizia (regolarità tecnica) ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed ha superato il controllo di regolarità amministrativa del Segretario Comunale di cui all'art. 36, comma 1 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di dare atto che in seguito al deposito e pubblicazione del Piano di recupero di iniziativa privata denominato “Ex Consorzio Agrario”, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 17.04.2018, **non sono pervenute osservazioni**;
3. **Di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 4 della L.R. n. 11/2004, **il Piano di Recupero di iniziativa privata denominato “ex Consorzio Agrario”**, presentato dalla Cooperativa Dei Consumatori Società Cooperativa, in data 1.06.2017 al n. 7015 di prot., successivamente integrato in data 7.11.2017 al n. 13882 di prot., in data 27.11.2017 al n. 14785 di prot., ed in data 26.03.2018 al n. 4162 di prot. (con la sostituzione parziale/integrale di tutti gli elaborati), alle condizioni e prescrizioni contenute nel Parere Motivato VAS n. 136 del 4.10.2018, nonché alle indicazioni contenute nella valutazione igienico-sanitaria dell’ULSS 7, come composto dagli elaborati elencati alla deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 17.04.2018 e non modificati, nonché dagli elaborati adeguati alle prescrizioni riportate nella deliberazione di adozione della Giunta Comunale n. 24 del 17.04.2018 ed all’espressione del Parere Motivato VAS n. 136 del 4.10.2018, di seguito elencati e che vengono acquisiti in atti dell’Ufficio Urbanistica-Edilizia:
 - 1 - Tav. 1 - Inquadramento - Estratti cartografici (prot. n. 4162 del 26.03.2018);
 - 2 - Tav. 2 - Stato di Fatto – Pianta (prot. n. 13795 del 12.11.2018);
 - 3 - Tav. 3 - Stato di Fatto - Calcolo volumi edifici esistenti (prot. n. 4162 del 26.03.2018);
 - 4 - Tav. 4 - Stato di Fatto - Schema reti tecnologiche (prot. n. 4162 del 26.03.2018);
 - 5 - Tav. 5 - Stato di Fatto - Sezioni stradali (prot. n. 4162 del 26.03.2018);
 - 6 - Tav. 6 - Stato di Progetto - Planimetria standards (prot. n. 13795 del 12.11.2018);
 - 7 - Tav. 7 - Stato di Progetto - Planimetria finiture (prot. n. 13795 del 12.11.2018);
 - 8 - Tav. 7 bis – Stato di progetto – Planimetria finiture (prot. n. 13795 del 12.11.2018);
 - 9 - Tav. 8 - Stato di Progetto - Reti tecnologiche (prot. n. 13795 del 12.11.2018);
 - 10 - Tav. 9 - Stato di Progetto - Barriere architettoniche, Impianto semaforico, Segnaletica stradale (prot. n. 13795 del 12.11.2018);
 - 11 - Tav. 10 - Stato di Progetto - Sezioni tipo (prot. n. 4162 del 26.03.2018);
 - 12 - Tav. 11 - Stato di Progetto - Sezioni Stradali (prot. n. 4162 del 26.03.2018);
 - 13 - Tav. 12 - Stato di Progetto - Isola ecologica (prot. n. 4162 del 26.03.2018);
 - 14 - All. A - Relazione Tecnica Illustrativa (prot. n. 4162 del 26.03.2018);
 - 15 - All. B - Norme Tecniche di Attuazione (prot. n. 13795 del 12.11.2018);
 - 16 - All. C - Relazione Tecnico descrittiva per l'eliminazione delle barriere architettoniche (prot. n. 4162 del 26.03.2018);
 - 17 - All. D - Documentazione Fotografica (prot. n. 7015 del 1.06.2017);
 - 18 - All. F - Prontuario per la mitigazione Ambientale (prot. n. 4162 del 26.03.2018);
 - 19 - All. G - Verifica di compatibilità Geologica, Geomorfologica ed Idrogeologica (prot. n. 13882 del 7.11.2017);
 - 20 - All. H - Relazione e valutazione di compatibilità, comprendente la relazione idraulica e la tav. n. 1 Valutazione compatibilità idraulica (prot. n. 7015 del 1.06.2017);
 - 21 - All. I - Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS – Rapporto Ambientale Preliminare (prot. n. 4162 del 26.03.2018) e relazione integrativa in data 7.06.2018;
 - 22 - All. L - Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS - Relazione Tecnica per la procedura di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale (prot. n. 4162 del 26.03.2018);
 - 23 - All. M - Schema di convenzione (prot. n. 4162 del 26.03.2018);
 - 24 - All. N - Capitolato Speciale di Appalto (prot. n. 4162 del 26.03.2018);
 - 25 - All. O - Computo Metrico Estimativo (prot. n. 4162 del 26.03.2018);
 - 26 - Valutazione previsionale di impatto acustico (prot. n. 13882 del 7.11.2017);
 - 27 – Progetto illuminotecnico e dichiarazione di conformità alla L.R. n. 17/2009 (prot. n. 13795 del 12.11.2018);
4. Di dare atto che gli elaborati del presente piano attuativo non contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive che disciplinano specificatamente gli interventi edilizi, e pertanto non è possibile presentare la segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire, per le edificazioni in esso previste (art. 23, comma 1, lett. b), del D.P.R. 6.06.2001, n. 380 – Testo Unico sull’Edilizia);

5. Di dare atto che compete al Responsabile dell’Area n. 3 di depositare il piano in argomento entro 5

giorni presso la Segreteria del Comune per la durata di 10 giorni, nonché di pubblicizzare detto deposito a mezzo di avviso all'albo pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale, nonché mediante l'affissione di manifesti;

6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 20, comma 8 della L.R. n. 11/2004, il presente piano urbanistico entra in vigore dieci giorni dopo la pubblicazione nell'albo pretorio comunale del provvedimento di approvazione;
7. Di autorizzare il Responsabile dell'Area n. 3 Urbanistica-Edilizia ad intervenire alla stipula della convenzione con la ditta attuatrice, in conformità dello schema in atti, e ad inserire nella stessa le parti e le condizioni necessarie anche a seguito di mutamenti di proprietà ovvero di più esatta identificazione catastale delle aree o infine di eventuali errori materiali;
8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di dare seguito a quanto previsto nello stesso;
9. Di dare atto che la presente deliberazione deve essere contestualmente pubblicata all'Albo Pretorio e comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Breganze, li 20/11/2018

**IL RESPONSABILE DELL'AREA 3
URBANISTICA EDILIZIA**

F.to Battistello geom. Valentino

OSSERVAZIONI sulla conformità alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 36 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi: FAVOREVOLE

Breganze, li 20/11/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Tedeschi Dott.ssa Caterina

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

F.to Avv. Piera CAMPANA in qualità di Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Tedeschi dott.ssa Caterina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 23/11/2018 al giorno 07/12/2018.

Il Segretario Comunale

F.to Tedeschi dott.ssa Caterina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, diviene ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. N. 267/2000, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Breganze, li 23/11/2018

Il Segretario Comunale

F.to Tedeschi dott.ssa Caterina

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Breganze, li 23/11/2018

AREA N.1
AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI
SOCIO-CULTURALE E SCOLASTICA
DEMOGRAFICA ED ELETTORALE
istruttore amministrativo

